

La Cassazione ancora sui richiami vivi e la configurabilità dei delitti contro gli animali in ambito venatorio (e non solo).

Commento a Cassazione penale sent. n. 40607/2013

A cura della Dott.ssa Annalisa Gasparre

La legge 157/92 non esaurisce la normativa a tutela della fauna poiché i diritti degli animali riposano sui pilastri del codice penale riformato nel 2004 e sulla giurisprudenza, ormai granitica, riguardo l'applicabilità delle ipotesi delittuose ivi previste anche a settori disciplinati da leggi speciali.

Nella fattispecie vi era stato ricorso in Cassazione per violazione di legge asseritamente legata all'applicazione dell'art. 544 *ter* c.p. (maltrattamento di animali) per un episodio verificatosi in ambito venatorio. In particolare, la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna nei confronti di un cacciatore che aveva fatto uso di alcuni volatili (cesene) come "richiami vivi" per la caccia, mediante imbragature, legacci e stratonamento continuo degli animali per farli volare e poi cadere. Pacifico il fatto, accertata era anche la sussistenza dell'elemento psicologico, rappresentato dal dolo generico dell'assenza di necessità.

Ripescando nella nota (e datata) giurisprudenza, la Suprema Corte rileva come la questione della liceità penale dell'uso di richiami vivi per la caccia e delle modalità di detenzione degli stessi sia stata affrontata approfonditamente con la sentenza n. 46784/2005 che ha avuto il merito di evidenziare il duplice carattere dell'elemento soggettivo (con la nota distinzione tra ipotesi caratterizzate da dolo specifico "con crudeltà" e ipotesi che si configurano con il dolo generico "senza necessità", distinzione foriera di conseguenze in tema di accertamento della prova).

A quella data si deve legare uno dei primi momenti giurisprudenziali in cui è emersa una (apparente) inconciliabilità tra le leggi speciali disciplinanti settori che riguardano gli animali e la normativa generale codicistica, inclusa quella norma che, secondo taluni, scriminerebbe maltrattamento e uccisione nei campi disciplinati (art. 19 *ter* disp. trans. c.p.).

Qual è l'antinomia tra la legge n. 157/92 che consente l'uso di richiami vivi a scopo venatorio (ma contestualmente vieta di arrecare ingiustificata sofferenza) e le norme del codice penale? Nessuna. La questione semmai è delineare – specie nell'applicazione pratica – quali siano esattamente i confini del lecito e dell'illecito secondo le norme vigenti (piacciono o no). L'elencazione contenuta nella legge n. 157/92 vieta alcuni comportamenti legati all'arrecare ad esseri viventi - dotati di sensibilità psico-fisica - ingiustificate sofferenze; l'elencazione, tuttavia, è meramente esemplificativa, sicché non può ritenersi lecito l'uso di richiami vivi quando comportino un'offesa psico-fisica agli animali.

I divieti contenuti nell'art. 21 co. 1 lett. r) legge 157/92 non costituiscono un “numero chiuso” perché vietato – e sanzionato penalmente – è anche quella condotta attuata con modalità incompatibili con la natura dell'animale. Non vi è dubbio – affermano i magistrati – che “imbracare un volatile, legarlo da una fune, stratonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura etologica di esso”.

Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato che l'imputato aveva agito, coscientemente e volontariamente, senza necessità (in senso giuridico): consapevolmente aveva legato ad una fune due cesene vive, le aveva stratonate, facendole alzare in volo e ricadere nel vuoto. Le descritte modalità comportavano agli animali sofferenze non compatibili con la natura etologica degli stessi, “sofferenze che non avevano bisogno di essere ulteriormente esplicitate dal Giudice di merito, essendo insite nel fatto che i volatili erano stati innaturalmente costretti a levarsi ripetute volte in volo ed a ricadere nel volo”, il che “rendeva irrilevante il mancato riscontro di sanguinamenti sugli animali al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria”. La ragione di tanta follia? Quella di richiamare gli altri uccelli liberi in volo, per poi catturarli o ucciderli.

La condotta oggetto di censura non è dunque lecita né scriminata (per l'esercizio di un diritto *ex art. 51 c.p.*) né altrimenti esclusa dall'ambito di applicazione del titolo IX *bis* del codice penale, solo perché concretamente realizzata in un ambito oggetto di disciplina speciale, poiché le modalità con cui si è agito esulano da quelle consentite dalla l. 157/1992, quand'anche non espressamente vietate dalla stessa (precedente alle modifiche del codice penale).

In senso analogo si sono espressi giudici di merito e di legittimità riguardo ad altre attività (lecite) che coinvolgono gli animali (allevamenti, vivisezione, circo, e perfino macellazione), nell'ambito delle quali si sono utilizzate modalità illecite e produttive di sofferenza per gli animali, sofferenza che appunto non è giustificata, perché non costituisce (lecito) esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento.

Come si è già indicato su questa Rivista, la giurisprudenza di merito¹ e legittimità univocamente concorda nel ritenere che sebbene la caccia, la vivisezione, la macellazione ed i circhi siano formalmente 'esonerati' dall'art. 19 *ter disp. coord. e trans.* L. 189/2004, ciò non significhi inapplicabilità assoluta e *tout court* del reato di maltrattamento qualunque cosa accada in tali ambiti, altrimenti si costituirebbe un'ingiustificabile zona franca, incompatibile con i più basilari principi del nostro ordinamento penale (art. 51 c.p.) e con l'intento del legislatore del 2004, la cui *ratio* era la tutela sostanziale dell'animale in sé (così, da ultimo anche Cass. pen. sez. III n. 11606 del 26 marzo 2012 ric. Calvaruso). Può al contrario ragionevolmente ritenersi che, se nell'ambito dei settori con impiego di animali ci si discosta da ciò che è espressamente consentito dalla disciplina in quanto legge speciale, e si comprime dunque il benessere degli animali ingiustamente, senza che vi siano norme *ad hoc* a scriminare quel dato atteggiamento e che dunque permettano quella condotta proprio per come è attuata, torna ad applicarsi la disciplina generale del codice penale.

Annalisa Gasparre

Publicato il 10 novembre 2013

Publichiamo in calce la motivazione integrale della sentenza

¹ Volendo, per importanti sentenze di merito in tema di macellazione Tribunale Milano, sez. IV penale, sent. n. 1440/2012, Dr.ssa Maria Teresa Guadagnino, http://www.dirittoambiente.net/file/animali_articoli_350.pdf, mentre in tema di dissezione di animali a fini didattici, Tribunale Milano, sez. III penale, sent. n. 14168/2012, Dr.ssa Valentina Boroni.

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40607/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - Consigliere -

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4756/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/10/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per rigetto.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 23.10.2012 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna del M. in ordine al reato di cui all'art. 544 *ter* c.p. osservando che l'uso di "cesene" come richiami vivi per la caccia, mediante imbragature, legacci e stratonamento continuo per farle volare e poi cadere, integrava gli estremi del maltrattamento di animali, il cui dolo generico era rappresentato dalla assenza di necessità.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando l'inosservanza degli artt. 544 *ter* e 727 c.p. nonché il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza del reato perché le modalità della condotta escludevano sofferenze gravi o fatiche insopportabili e svolge una serie di parallelismi con l'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato con riferimento ad entrambe le censure.

Essendo stato denunciato anche il vizio motivazionale, va richiamato il principio secondo cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; Cass. 6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).

Ciò premesso, rileva la Corte che la questione della liceità penale dell'uso di richiami vivi per la caccia e delle modalità di detenzione degli stessi non è nuova, essendo stata affrontata con la sentenza Sez. 3, Sentenza n. 46784 del 05/12/2005 Ud. dep. 21/12/2005 Rv. 232658.

Con la predetta pronuncia - a cui oggi si intende dare continuità - si è affermato che il delitto previsto dall'art. 544 *ter* c.p., è reato di dolo specifico solo se commesso "per crudeltà", mentre per esso è sufficiente il dolo generico se posto in essere "senza necessità".

Nella fattispecie in esame il reato è stato contestato all'imputato come commesso non per crudeltà, ma senza necessità, sicché per la configurabilità di esso è sufficiente l'aver accertato che la relativa condotta fu posta in essere con coscienza e volontà, ritenute esistenti dai Giudici di merito, visto che consapevolmente il M. aveva legato ad una fune due cesene vive, stratonandole, facendole alzare in volo e ricadere nel vuoto, al fine di richiamare gli uccelli in volo (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).

Ebbene, come già ricordato con la citata sentenza 46784/2005, la L. 11 febbraio 1992, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali ed, a tal fine, elenca - con carattere meramente esemplificativo - dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive.

Detta legge, infatti, non esaurisce la tutela della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544 *ter* c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura. Da ciò deriva che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. n. 157 del 1992 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale su richiamate (v. conf. Cass. sez. 3^a pen., 25/06/1999, n. 8890; 19/05/1998, n. 5868 e 20/05/1997, n. 4703).

In virtù di tale principio di diritto, l'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dalla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r), ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale e non v'è dubbio che imbracare un volatile, legarlo da una fune, stratonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura ecologica di esso (cfr. Cass. 46784/2005 cit).

Vero è che l'art. 19 *ter* Disp. Trans. c.p., introdotto dalla L. n. 189 del 2004, art. 3, stabilisce che "le disposizioni del titolo 9^a *bis* del libro 2A del codice penale - fra cui rientra l'art. 544 *ter* c.p. - non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, ...", ma è anche vero che, come sopra evidenziato, l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. n. 157 del 1992, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia. Tornando al caso di specie, l'uso delle cesene, a fini di richiamo vivo di altri uccelli, con le modalità attuate dal ricorrente, ha comportato agli animali sofferenze non compatibili con la natura etologica di essi, ben evidenziate nella motivazione della decisione impugnata, del tutto in linea con i predetti principi, sofferenze che non avevano bisogno di essere ulteriormente esplicate dal Giudice di merito, essendo insite nel fatto che i volatili erano stati innaturalmente costretti a levarsi ripetute volte in volo ed a ricadere nel vuoto, il che, sempre secondo l'apprezzamento del giudice di merito, rendeva irrilevante il mancato riscontro di sanguinamenti sugli animali al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria.

La congruità e assenza di salti logici nel ragionamento seguito dalla Corte Appello esclude altresì il vizio di motivazione pure dedotto, rilevandosi piuttosto che la censura si risolve in una rivalutazione delle circostanze di fatto, non consentita in questa sede.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013